

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Il ricorrente afferma di aver richiesto in data 21/09/2022 un prestito all'intermediario resistente; in seguito aveva ritardato il pagamento delle rate e attualmente *"sta saldando in un'unica rata"*. Afferma, altresì, di non aver mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione nel SIC gestito da Crif quale *"cattivo pagatore"* da parte dell'intermediario resistente, in violazione dell'art. 4, co. 7 del Codice Deontologico.

Precisa che, in assenza di prescrizioni circa la forma di tale comunicazione, l'intermediario segnalante rimane gravato dell'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, non potendo essere considerato il sistema di spedizione Postel *"in grado di garantire in alcun modo che il preavviso sia giunto all'indirizzo del destinatario"*, né tantomeno potendosi avvalere della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.

Aggiunge che il permanere di tale segnalazione configura un comportamento illegittimo ed illecito dell'intermediario che lede profondamente i suoi diritti, arrecandogli *"ingenti danni e minandone in radice la libertà di iniziativa economica"*.

Chiede quindi che l'intermediario *"si attivi per la cancellazione della segnalazione in contestazione dalle suddette Banche dati Sic del [ricorrente]"*.

Costituitosi, l'intermediario resistente rappresenta che il contratto di finanziamento in esame prevedeva il rimborso del capitale finanziato in trentasei rate mensili di € 232,15 ciascuna, oltre ad una rata finale di € 9.602,50; a causa dell'inadempimento nel pagamento di diverse rate, aveva inviato al cliente una prima diffida, avvisandolo che in *"difetto, i dati relativi ai mancati pagamenti verranno registrati presso le Centrali Rischi Private"*; tale diffida era stata regolarmente ricevuta dal cliente, come peraltro si evince dall'avviso di ricevimento allegato agli atti; aveva inviato una seconda diffida al cliente, avvisandolo che *"[l]’attivazione della procedura giudiziale comporterà un sicuro aggravio della segnalazione della Sua posizione nelle Centrali Rischi Private ed in quella di Banca d’Italia"*; anche tale missiva era stata regolarmente ricevuta dal cliente; aveva inviato una terza diffida, con cui aveva comunicato al cliente sia la decadenza dal beneficio del termine, sia che *"il suo nominativo in presenza dei presupposti di legge e di contratto potrebbe anche essere segnalato come Sofferenza nei Sistemi di Informazioni creditizie (SIC) e nella Centrale Rischi di Banca d’Italia"*; anche tale ultima missiva era stata regolarmente ricevuta dal cliente; in seguito all'invio delle menzionate diffide, il cliente aveva sottoscritto un piano di rientro in cui era previsto espressamente che *"la posizione verrà segnalata alla Centrale Rischi come previsto dalle disposizioni vigenti"*; tale piano di rientro risulta ad oggi in *"regolare esecuzione"*.

Ciò esposto, contesta la doglianza del ricorrente relativa alla mancata ricezione del preavviso di segnalazione, precisando che la segnalazione a *"sofferenza"* in CR si differenzia da quella in Crif, poiché nel primo caso la segnalazione non può scaturire dal *"mero ritardo"* nel pagamento del debito, ma deve essere preceduta da una verifica della sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria del debitore; invece è legittima la segnalazione del *"semplice ritardo"* nel pagamento delle rate in Crif, ed anche per *"importi modesti"*.

Rileva che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di alcun danno subito, né il relativo nesso causale, essendosi limitato ad esporre dei fatti e ponendone le conseguenze a carico della parte resistente, in contrasto con il principio di cui all'art. 2697 c.c., oltretutto considerato che anche i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona debbano essere rigorosamente allegati e provati, non potendo essere ritenuti *in re ipsa*.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che, in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, l'intermediario segnalante rimane onerato di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario e non può avvalersi della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Sostiene che è obbligo degli intermediari *"preavvisare"* il debitore dell'imminente segnalazione del suo nominativo nei SIC quindici giorni prima dell'iscrizione, specificando la *"morosità"* che si sta segnalando; le banche dati interessate dalle segnalazioni; le conseguenze derivanti dal mancato pagamento delle rate ed i relativi tempi entro cui adoperarsi per evitare tale segnalazione.

Rileva che la spedizione a mezzo raccomandata A/R del preavviso è *"condizione di procedibilità"* per una legittima ed efficace iscrizione nei SIC del nominativo del debitore, con la conseguenza che se tale atto risulta viziato si produce *"l’invalidità giuridica dell’intero procedimento"*.

Ritiene che la spedizione del preavviso con mezzi *"non idonei"* a provare la sua effettiva ricezione, leda sia il diritto alla difesa, sia il diritto alla libertà economica.

Precisa che nel caso in esame l'intermediario produce in atti una *"lettera ordinaria"* datata 12/02/2020 e consegnata il 24/02/2020, rilevando che tale missiva risulta successiva rispetto alla *"prima segnalazione"* in Experian, mentre in Crif non risulta visibile in quanto *"troppo vecchia"*.

Conclude insistendo per l'accoglimento della domanda di cancellazione formulata nel ricorso.

All'atto delle controrepliche l'intermediario resistente ritiene infondato l'assunto di controparte secondo cui il preavviso sarebbe successivo rispetto alla segnalazione in Experian e *"forse"* anche rispetto a

quella in Crif, in quanto non sussiste alcuna prova a supporto, precisando di avergli inviato “*sin dall’anno 2022*” diffide di pagamento.

Ritiene, altresì, erroneo l’assunto di controparte relativo alla “*insanabilità*” di tutte le segnalazioni successive rispetto al preavviso, in quanto il Collegio di Coordinamento ha precisato nella decisione n. 4632/2023 che “[l]a comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell’interessato, attesa la funzione del preavviso”.

Ribadisce che la funzione del preavviso è quella di rendere edotto l’interessato delle conseguenze derivanti dal perdurante inadempimento, avendo in tal modo la possibilità di sanarlo prima che sia effettuata l’iscrizione del suo nominativo nel SIC privato.

Conclude insistendo per l’accoglimento delle conclusioni formulate in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorrente, debitore principale di un prestito finalizzato concesso dall’intermediario resistente in data 28/09/2019 (importo totale dovuto dal consumatore € 17.999,07, da rimborsare in trentasei rate mensili di € 232,15 ciascuna, oltre ad una rata finale di € 9.602,50), lamenta l’illegittimità di segnalazioni negative in Crif (EURISC) e Experian per mancanza del presupposto formale.

L’esistenza delle segnalazioni negative nei predetti SIC è pacifica tra le parti; in particolare, risultano prodotte in atti dal ricorrente visure sia in Crif (EURISC) che in Experian.

Dall’esame della visura in Crif (EURISC) e della relativa legenda esplicativa si evince che:

- alla data di ultimo aggiornamento il prestito si trova nella fase Accordato/In essere e risulta indicato un importo totale scaduto ed impagato per complessivi € 2.547,00 (1 rata);
- il primo ritardo nei pagamenti (prima rata) visibile risale al mese di giugno 2023;
- risulta segnalato come stato particolare del rapporto “[r]istrutturazione di precedente credito/contratto deteriorato” nel mese di maggio 2025 e nel periodo gennaio 2025-giugno 2023, il quale si verifica qualora “[l]’istituto di credito segnala la rimodulazione delle rate del finanziamento e dei termini di rimborso a seguito di mancati pagamenti”.

Dall’esame della visura in Experian si evince che:

- risulta indicato il valore “8” nel campo “Situazione pagamenti” nel mese di dicembre 2020, il quale indica un particolare stato del rapporto correlato “ad una o più delle seguenti condizioni: intervenuta decadenza dal beneficio di termini, passaggio della pratica al legale, cessione del credito, passaggio a perdita del credito”;
- non è possibile risalire al primo ritardo nei pagamenti segnalato dall’intermediario, in quanto nel campo “Situazione pagamenti” risulta presente il predetto valore “8” nell’ultimo mese visibile di rilevazione (dicembre 2020);
- risulta indicato un valore pari ad € 9.835,00 nel campo “Saldo dbt/legale”, aggiornato al mese di novembre 2022.

Tanto ricostruito, si rammenta che, secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, la legittimità di una segnalazione nei SIC sussiste al ricorrere di due presupposti: da un lato, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione; dall’altro, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati (ex multis Collegio di Bari, decisione n. 7348/2022).

Con particolare riguardo al presupposto formale, per i Collegi è onere dell'intermediario provare la ricezione del preavviso, pur non essendo previste forme particolari per la sua comunicazione (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012 e 7056/2018).

Nel caso di specie, le missive contenenti il preavviso di segnalazione sono in atti e risultano datate rispettivamente 12/02/2020, 21/05/2021 e 23/11/2022.

Per l'assolvimento di tale onere probatorio, l'intermediario sostiene di aver utilizzato il sistema di spedizione a mezzo raccomandata A/R, producendo in atti i relativi avvisi di ricevimento; l'indirizzo del destinatario ivi riportato coincide con quello indicato dal ricorrente in sede di sottoscrizione del prestito. In ordine ancora ai presupposti formali della segnalazione, per la prima volta in sede di repliche il ricorrente ha evidenziato che è obbligo degli intermediari "*preavvisare*" il debitore dell'imminente segnalazione del suo nominativo nei SIC quindici giorni prima dell'iscrizione, specificando la "*morosità*" che si sta segnalando; le banche dati interessate dalle segnalazioni; le conseguenze derivanti dal mancato pagamento delle rate ed i relativi tempi entro cui adoperarsi per evitare tale segnalazione.

Se è vero che, secondo il più recente orientamento arbitrale, non è ritenuto valido un preavviso in cui non sia riportata l'indicazione del rapporto e/o del debito a cui si riferisce e questi non siano ricavabili nemmeno *per relationem* tramite il rinvio a precedenti avvisi o lettere di messa in mora (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6386/2024), nel caso di specie tali ultime informazioni risultano presenti nei preavvisi di segnalazione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE